

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2766

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GALLI, RAMPA, MENGOZZI, CARRA, BORGHI, COLOMBO VITTORINO,
GIRARDIN, BUZZI**

Presentata il 19 novembre 1965

Istituzione del Consiglio Nazionale della Gioventù e del Servizio Nazionale della Gioventù

ONOREVOLI COLLEGHI! — In uno Stato democratico la politica non può essere fatto esclusivo di una classe di dirigenti, ma è pluralistica e articolata azione corresponsabile di capi e membri, è frutto di partecipazione e di consenso responsabile in proporzione delle capacità di apporto attivo, di iniziative e di azione nella vita sociale.

Questi elementi fondamentali di una civile e libera convivenza non sembra abbiano raggiunto sufficiente concretezza per quanto si riferisce alle giovani generazioni. La progressiva maturità conseguita dai giovani nel corso del loro sviluppo, la loro disponibilità ad un impegno concreto in forma di iniziativa responsabile, non hanno trovato nel nostro Paese possibilità di piena esplicazione.

Ci sono oggi in Italia più di 11 milioni di giovani tra i 15 e i 29 anni; ce ne saranno 500 mila in più fra tre anni; ce ne saranno quasi 12 milioni nel 1971-72. Quale sarà il loro ruolo, come saranno formati, quale sistema di selezione li accompagnerà nel loro ingresso, come parte attiva, nella vita sociale e produttiva, quale carica di attivo e responsabile rinnovamento essi saranno in grado di recare al progresso della società?

È per dare risposta a questi interrogativi che si è dibattuta, anche nel nostro Paese, la necessità di una politica della gioventù. Ed è da ricercarsi sulla scarsità di sensibilità pubblica che questi stessi interrogativi nascondono, il primo motivo che spinge i presentatori della presente proposta di legge a farsi parte attiva nel tentativo di dare ad essi una risposta moderna e civile.

Cosa significa politica della gioventù? Significa innanzitutto dedurre una logica conseguenza degli inattuati principi della nostra Carta costituzionale. L'articolo 31, secondo comma, innanzi tutto: « La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo »; poi gli altri con esso collegati: l'articolo 2 (garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità); l'articolo 3 (rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana); l'articolo 9 (promozione dello sviluppo della cultura); l'articolo 18 (diritto di libera associazione); l'articolo 35 (formazione ed elevazione professionale dei lavo-

ratori); l'articolo 37 (tutela del lavoro dei minori). Tutti insieme rappresentano il fondamento dell'obbligo per lo Stato di svolgere una politica nei confronti della gioventù, le cui caratteristiche devono corrispondere ai principi costituzionali ed al particolare ambito giovanile.

L'espressione « politica della gioventù » ha peraltro correntemente un doppio significato. Innanzitutto quello, ovvio, di un diretto interessamento dello Stato per la soluzione dei problemi dei giovani nei vari aspetti educativi, sociali, ricreativi. E, questo, più propriamente l'ambito di una politica per la gioventù, che trova la sua realizzazione — peraltro sporadica e frammentaria — in numerosi interventi facilmente riscontrabili nelle attività dei diversi Ministeri, molti dei quali includono, nel loro programma o bilancio, delle voci che riguardano, specificamente o meno, i problemi dei giovani (pubblica istruzione, esteri, grazia e giustizia, sport turismo e spettacolo, ecc.). Inoltre in quest'ambito, può essere compresa l'attività di alcuni enti pubblici, come l'Opera nazionale maternità e infanzia e il Comitato olimpico nazionale italiano, che svolgono iniziative specializzate, mentre è da ricordare l'esistenza del « Commissariato della gioventù italiana », ente ancora, oggi, incaricato di investire il patrimonio della ex Gioventù italiana del Littorio (ridottosi dai stimati 250 miliardi nel 1953 agli attuali 45), in carenza di controllo amministrativo, e ancor più politico.

Questa sporadica azione pubblica, che purtroppo si caratterizza tuttora sia per inadeguatezza quantitativa che per mancanza di coordinamento, può essere assunta ad esempio di una politica per la gioventù; essa è oggi carente e va potenziata soprattutto nei suoi aspetti di attività parascolastiche e ricreativo-assistenziali: ma il significato di una politica della gioventù va al di là di questi obiettivi, assumendo senso soggettivo, in quanto con quel termine si intende realizzare la possibilità per la stessa gioventù di diventare, entro legittimi e realistici termini, protagonista della politica attiva che la riguarda. È questo obiettivo che concede motivazione alla volontà di realizzare la politica della gioventù nella odierna realtà del Paese, sia perché la gioventù italiana sembra presentare un orientamento generale di adesione a questi principi e di larga disponibilità costruttiva per realizzarli; e sia perché l'intervento dello Stato ci colloca nella posizione di « favorire » lo sviluppo della personalità e della libertà dei giovani e delle loro associazioni.

Proprio questa esclusione di ogni deteriore atteggiamento paternalistico in favore dell'appoggio delle iniziative dei singoli e delle associazioni è altro aspetto caratteristico di una politica della gioventù rettamente intesa. Essa rifiuta di farsi strumento trasmettitore di valori, che non è di sua competenza indicare o imporre, per favorire tutte le esperienze per valorizzare tutte le energie costruttive, per attuare un effettivo servizio in favore della gioventù.

* * *

Una prima presa di coscienza politica sufficientemente completa di queste necessità si registrò in occasione della presentazione, nel dicembre 1963, nel rapporto del Vicepresidente della Commissione nazionale per la programmazione economica.

In esso, nel capitolo quinto, si affrontavano rapidamente un certo numero di problemi relativi ad una politica della gioventù.

Pur in assenza di una analisi sufficientemente approfondita delle caratteristiche generali e della eventuale strumentazione di tale politica — assenza di cui peraltro il rapporto si dichiarava avvertito — questa veniva giustamente inserita nell'ambito più generale della politica di piano che ha evidentemente tra le sue finalità anche quella di dar vita alle condizioni migliori affinché gli interventi specifici per la gioventù dispieghino i loro effetti con il massimo di efficacia.

Parallelamente a questa indicativa presa di coscienza non sono mancate previsioni ed auspicî per una politica della gioventù, anche in documenti politici notevolmente impegnativi, citiamo per primo il seguente brano tratto dalla dichiarazione programmatica dell'onorevole Fanfani letta al Parlamento il 2 marzo 1962: « Altri argomenti, sui quali il Governo si propone di trarre dagli studi e dalle proposte in corso gli opportuni provvedimenti, sono quelli sulla moltiplicazione delle scuole magistrali, sul coordinamento delle varie iniziative e competenze in materia di istruzione professionale, sull'aggiornamento degli insegnanti, sulla sperimentazione didattica, sulla nuova regolamentazione della scuola popolare, della telescuola, dell'educazione degli adulti, della pianificazione, dello sviluppo dell'Università ».

« Dalla risoluzione di tutti questi problemi — proseguiva l'onorevole Fanfani — scaturiranno nuove garanzie per un più certo avvenire. Per essi dovranno finalmente essere affrontate altre questioni. Esse vanno dall'ad-

destramento professionale, all'impiego del tempo libero, allo sport, al turismo. Non ci soffermiamo su di esse, ma le abbiamo ben presenti e ci proponiamo di prestare ad esse in sede congrua la dovuta attenta considerazione ».

Anche nel documento programmatico dei partiti di centro-sinistra, piattaforma del primo governo Moro, reso noto il 25 novembre 1963, si parlava di politica della gioventù: « Nel più assoluto rispetto delle libere attività assistenziali ed educative, si potrà avviare un opportuno coordinamento di ciò che riguarda l'azione di governo in materia di educazione extrascolastica, assistenza, lavoro e tempo libero dei giovani, ed insieme elaborare attraverso il concorso degli interessati formule organizzative più organiche mediante le quali si esplicherà una politica della gioventù diretta a valorizzare l'associazionismo giovanile in quanto elemento fondamentale per la formazione democratica delle nuove generazioni ».

E conseguentemente nella dichiarazione programmatica dell'onorevole Moro, letta al Parlamento il 12 dicembre 1963, si affermava che: « Ai giovani poi, e non solo nella scuola, il Governo rivolgerà tutto il suo interessamento nel più assoluto rispetto delle libere iniziative assistenziali ed educative rilasciando ai giovani medesimi la maggiore presenza possibile nelle attività che ai giovani sono rivolte, con impegno dello Stato in materia di educazione extrascolastica, assistenza, lavoro, sport e tempo libero. Il Governo ritiene possibile elaborare con il concorso degli interessati, formule organizzative più organiche mediante le quali possa esplicarsi una politica della gioventù diretta a valorizzare l'associazionismo giovanile in quanto elemento fondamentale per la formazione democratica delle nuove generazioni ».

Queste indicazioni politiche erano state precedute, peraltro, anche da chiare prospettive avanzate da altre forze rappresentative. Le A.C.L.I., ad esempio, presentando le osservazioni al « Rapporto Saraceno », indicavano il loro pensiero nei seguenti termini, soprattutto sulla scorta di quanto proposto dall'VIII Congresso di gioventù aclista tenutosi a Trieste nel 1962: « Le A.C.L.I. — si diceva nel documento — consapevoli dell'importanza che questi problemi hanno per il progresso civile del Paese e soprattutto per i lavoratori e le masse popolari, propongono che all'individualizzazione degli obiettivi e all'adeguamento della spesa pubblica si accompagni la

messa in opera di una strumentazione che rifugga da meri criteri burocratici.

« Ad esempio, per affrontare due tra i problemi suddetti, le A.C.L.I. propongono di dar vita ad un servizio nazionale della ricreazione sociale » e ad un « Servizio nazionale della gioventù », intesi non come mezzi di monopolio pubblico dei rispettivi settori ma come canali attraverso cui indirizzare la spesa pubblica con il concorso delle diverse forze interessate, riunite in appositi Consigli rappresentativi di tutte le esperienze esistenti nel paese. In questo modo la collettività verrebbe a stimolare e a valorizzare l'associazionismo spontaneo secondo la logica di una democrazia sostanziale, ampiamente articolata, oltre le sedi preminenti ma non esclusive, di carattere politico ».

Queste positive prospettive non hanno però trovato fino ad oggi sostegno sia nell'azione concreta di attuazione dei programmi governativi, come anche nel « Progetto di programma » predisposto dal Ministro del bilancio, Pieraccini, nel corso della seconda metà del 1964 e approvato dal Consiglio dei ministri nel febbraio di quest'anno. In esso, infatti, viene depennato — senza alcuna giustificazione plausibile — l'intero capitolo relativo alle attività culturali e alla politica della gioventù. Era pertanto giustificata l'osservazione critica che talune forze rappresentative avanzarono in ordine a questa omissione. In particolare ci sembra doveroso citare l'utile azione svolta in questi ultimi due anni dal Comitato di intesa della gioventù italiana (C.I.G.I.), organismo che raggruppa tutte le organizzazioni della gioventù democratica italiana, pur se con ben scarse capacità di autonoma iniziativa e di effettivo coordinamento. Il C.I.G.I. ha anche il merito di avere preparato un organico documento relativo ad « una politica per la gioventù » che ha visto la luce nell'aprile del 1965, e che purtroppo non ha prodotto allo stato delle cose alcuna palese conseguenza operativa.

E anche sulla base di questa situazione che acquista dunque attualità e motivazione la presentazione della presente proposta di legge.

* * *

La realtà — non certo ottimistica — precedentemente illustrata impegna ad una rinnovata azione, di approfondimento, di azione, di indicazione di prospettive, per realizzare una efficiente e valida politica della gioventù.

A tal fine è opportuno precisare il nostro pensiero, nella maniera più compiuta possi-

bile, in ordine alle caratteristiche che questo tipo di politica deve essere in grado di assumere.

Una politica della gioventù se intesa come intervento pubblico finalizzato a risolvere positivamente il problema di inserimento sociale dei giovani, non può limitarsi ad una serie di iniziative rivolte a dotare la comunità di servizi che sono direttamente utilizzati dai giovani.

L'inserimento sociale dei giovani presuppone che essi cristallizzano nell'età e nella società giovanile. In tal senso la presenza di problemi giovanili in molti aspetti del vivere sociale (scolastico, lavorativo, civico, familiare, di tempo libero, ecc.) presuppone un allargamento della politica giovanile alla realtà molteplice dei vari ambienti nei quali si svolge e si dovrebbe svolgere la vita dei giovani.

Ad esempio, la politica di sviluppo economico, accelerando il ritmo di evoluzione del sistema professionale o richiedendo il formarsi di nuove professioni, interessa i giovani perché essi devono prepararsi ad esercitare le nuove professioni. Ancora, la politica per le zone depresse, la politica dell'emigrazione e della montagna interessano i giovani perché da essi soprattutto ci si attende sia il graduale adeguamento delle possibilità alle esigenze locali, sia quegli spostamenti che sono necessari per conseguire l'equilibrio delle zone interessate.

Infine, la politica intesa a favorire la formazione della famiglia e l'adempimento dei suoi compiti interessa i giovani sia come persone legate ancora profondamente alla famiglia di origine, sia come iniziatori di nuovi nuclei in un domani più o meno prossimo.

Questa esemplificazione intende essere solo indicativa: perché non vi è problema (di politica interna, economica, sociale ed estera: basti pensare ai grandi problemi della guerra e della pace) che non trovi interessati i giovani per anticipazione dell'avvenire o per esigenze immediate.

In questa prospettiva la politica della gioventù che tende ad un inserimento delle nuove generazioni sulle responsabilità sociali, richiede un collegamento con ogni aspetto dell'intervento pubblico affinché le esigenze dei giovani siano adeguatamente soddisfatte; perché le loro aspirazioni siano avvertite e ne venga tenuto conto nel realizzare nuove strutture e rapporti; perché essi stessi siano chiamati a fattivamente collaborare per il progresso della civile società.

Ciò presuppone non tanto un ente responsabile della politica giovanile, ma un più generale interessamento della società civile e dello Stato per i problemi dei giovani ed una maggiore disponibilità degli adulti nei confronti della società giovanile.

È proprio questa, infatti, allo stato delle cose, la lacuna principale: che non è tanto di ordine finanziario o quantitativo, ma di impostazione. Lo Stato democratico, e la società italiana in genere, non hanno finora mostrato di comprendere il valore democratico dell'associazionismo giovanile e hanno totalmente trascurato quindi la sua valorizzazione nella vita sociale, come nei confronti dell'opinione e delle masse giovanili non organizzate.

Ciò contrasta non solo con l'esperienza delle quasi totalità della società libera, ma con la stessa concezione di una democrazia il più possibile articolata, capace di suscitare l'apporto autonomamente determinato, dei diversi gruppi di interesse di settore, di ceto, ecc. Sul nostro Paese, non più però che su altri, pesa la non lontana esperienza totalitaria di irreggimentazione della gioventù. Anche di ciò occorre tener conto nel delineare una possibile politica della gioventù; ma non necessariamente fino al limite di porsi l'obbligo di non operare, soprattutto allorché si voglia realizzare una politica di responsabilizzazione e di valorizzazione delle libere associazioni, senza intralciare ma esaltando le funzioni educative, sociali e culturali espresse sotto altre forme dalla società.

* * *

Da quanto sin qui detto è possibile precisare i principi a cui ispirare tale politica. Essi dovrebbero essere i seguenti:

a) rifiuto di ogni intervento statale che non si configuri in termini di « servizio » e di « sostegno » delle iniziative liberamente stabilite dalle singole forze giovanili;

b) unificazione dei vari capitoli di spesa e incremento della stessa;

c) valorizzazione dell'associazionismo giovanile attraverso l'istituzione di un Consiglio nazionale rappresentativo da associare in qualche modo alla fase decisionale dell'intervento pubblico.

Un'impostazione di questo tipo può tradursi sul piano strutturale nei termini seguenti:

a) costituzione di un Consiglio nazionale della gioventù con compiti di rappresentanza delle forze giovanili, di consulenza nei confronti del Governo e di individuazione delle

linee generali di una politica in favore dei giovani;

b) costituzione di un « Servizio nazionale della gioventù » come organismo dell'amministrazione statale con l'incarico di gestire il « piano di intervento »; servizio retto da un consiglio di amministrazione, composto da rappresentanti dei ministeri e da membri eletti dal Consiglio nazionale della gioventù;

c) elaborazione annuale di un piano di intervento in termini di obiettivi da conseguire e di fondi disponibili, nell'ambito del quale tutte le associazioni giovanili facenti parte del Consiglio possano richiedere finanziamenti su presentazione dei loro rispettivi programmi di lavoro, o utilizzare i servizi o gli impianti del servizio.

Queste indicazioni rappresentano la linea concreta da proporre soprattutto oggi, permanendo ancora sia una carenza di azione pubblica al riguardo, che una consapevole accettazione da parte di un più ampio quadro dell'opinione pubblica.

I presentatori della presente proposta di legge vedono infatti, in un organismo rappresentativo dei giovani, non un « parlamentino » con caratteristiche deteriori, ma un luogo, istituzionalmente sicuro, in cui sia possibile realizzare democraticamente un incontro e un dibattito, congiuntamente ad un censimento delle forze giovanili; un'occasione storicamente determinata, idonea a realizzare una forma di autogoverno e a proporre un contributo al progresso del paese attraverso l'individuazione delle linee di una politica della gioventù; uno strumento di consulenza nei confronti dei pubblici poteri centrali e locali, primo fra tutti, ovviamente, il Governo.

Noi assegniamo al Consiglio nazionale della gioventù il compito di favorire la preparazione delle nuove generazioni all'assunzione di responsabilità nella vita civile e sociale; dare ai giovani un'occasione di autogoverno e di partecipazione alle scelte che li riguardano; valorizzare e concretizzare le organizzazioni giovanili soprattutto quelle educative e sociali associandole al dibattito e alla direzione della nuova politica.

Su questa base, con i motivi ideali che la precisano e la chiarificano, occorre muoversi per la realizzazione concreta dell'occasione di crescita, libera e partecipata, delle nuove generazioni di cittadini.

* * *

Sulla scorta di quanto detto acquistano significato e motivazione i seguenti articoli della proposta di legge. Nell'articolo 1 si prevede l'istituzione del Consiglio nazionale della gioventù, di cui sono successivamente precisati i compiti (articolo 2) e la composizione (articolo 3). A questo proposito è da sottolineare la specificazione contenuta in questo articolo in cui si statuiscano, per quanto riguarda la prima tornata del Consiglio stesso, alcuni criteri di guida per la scelta delle organizzazioni rappresentative.

Negli articoli 4 e 5 si dettano norme per la nomina dei consiglieri e per l'organizzazione del Consiglio nazionale; mentre con l'articolo 6 si definisce il ruolo da assegnare alla « relazione sullo stato della politica per la gioventù » individuata come lo strumento primario di sollecitazione e di presenza dell'organo stesso.

Con gli articoli 7 e 8 si costituisce il « Servizio nazionale della gioventù » e se ne prevede la composizione; mentre con i successivi articoli 9 e 10 se ne definiscono sia gli organi esecutivi che l'organizzazione periferica. Infine gli articoli 11, 12 e 13 sono dedicati alla individuazione del patrimonio e dei mezzi necessari per l'attività del servizio, e al controllo pubblico degli stessi.

Nelle norme transitorie, conclusivamente, è prevista la prima composizione del Consiglio in base alla norma prevista nel precedente articolo 3 e le norme di passaggio sia dei beni, che del personale, che degli uffici dal Commissariato della gioventù italiana al Servizio nazionale della gioventù.

Crediamo così di avere sufficientemente chiarito a tutti voi, onorevoli colleghi, il significato e la portata della presente proposta di legge, della quale pertanto auspichiamo una sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Consiglio).

È istituito il Consiglio nazionale della gioventù.

Il Consiglio nazionale della gioventù è l'organo rappresentativo delle forze giovanili del Paese, favorisce la preparazione delle nuove generazioni all'assunzione di responsabilità nella vita civica e sociale, realizza per i giovani un'occasione di autogoverno e di partecipazione alle scelte che li riguardano, propone le linee generali dell'intervento pubblico per i settori interessanti la gioventù.

ART. 2.

(Compiti del Consiglio).

In particolare il Consiglio nazionale della gioventù:

1) assume il compito di rilevazione e di studio della realtà giovanile nazionale in tutti i suoi aspetti;

2) è l'organo di consulenza permanente nei confronti dell'Amministrazione pubblica su tutti i provvedimenti riguardanti i giovani;

3) elabora annualmente una relazione sullo stato della politica della gioventù;

4) rappresenta, su designazione del Governo, la gioventù italiana nelle riunioni e nei consessi internazionali.

ART. 3.

(Composizione del Consiglio).

Il Consiglio nazionale della gioventù è composto da due rappresentanti per ciascuna associazione che sia ammessa in base a decisione del Consiglio stesso.

Per la prima nomina del Consiglio si procede in base alle norme contenute nell'articolo 14 della presente legge.

ART. 4.

(Nomina del Consiglio).

I membri del Consiglio nazionale della gioventù sono nominati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di designazione delle organizzazioni giovanili interessate. Essi devono aver compiuto, all'atto della nomina, un minimo di 21 anni e non avere compiuto i 28.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un membro del Consiglio la nomina del successore si effettua con le norme di cui agli articoli 3 e 4 ed avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasta in carica la persona sostituita.

ART. 5.

(Organizzazione del Consiglio)

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti.

Il presidente e i vicepresidenti costituiscono l'ufficio di presidenza.

I compiti di segreteria, di ricerca e di assistenza tecnica sono assicurati dalla segreteria del Servizio nazionale della gioventù di cui al successivo articolo 9.

Le spese di funzionamento del Consiglio sono a carico del bilancio del Servizio nazionale della gioventù.

ART. 6.

(Relazione sullo stato della politica della gioventù).

La relazione sullo stato della politica della gioventù di cui all'articolo 2, deve contenere le indicazioni sufficienti ad individuare l'indirizzo, il coordinamento e il potenziamento dei diversi interventi dell'amministrazione pubblica in favore della gioventù.

La relazione è inviata annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 luglio.

ART. 7.

(Costituzione del Servizio nazionale della gioventù).

Per l'attuazione dei compiti affidatigli dal Consiglio nazionale della gioventù, per la gestione delle iniziative attualmente svolte dal Commissariato della gioventù italiana, e per la gestione di quelle eventualmente delegategli dalle singole amministrazioni pubbliche e dagli enti locali, è costituito con sede in Roma il Servizio nazionale della gioventù, che è persona giuridica pubblica con autonomia amministrativa e patrimoniale.

ART. 8.

(Organi direttivi del Servizio).

Il Servizio è diretto da un Comitato di amministrazione nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto

da 12 commissari e dal presidente del Consiglio nazionale della gioventù che lo presiede.

I commissari sono così designati:

- 6 dal Consiglio nazionale della gioventù;
- 1 dal Ministro della pubblica istruzione;
- 1 dal Ministro della difesa;
- 1 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
- 1 dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
- 1 dal Ministro del bilancio;
- 1 dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni.

ART. 9.

(Segreteria del Servizio).

Alle funzioni di Segreteria del Comitato e del Servizio, alla gestione delle attività del Servizio, e all'assolvimento dei compiti indicati dal Consiglio in base all'articolo 5, è proposto un segretario generale, coadiuvato da impiegati dello Stato e da esperti.

Il segretario generale è nominato, su designazione del Consiglio nazionale della gioventù, dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto.

Il segretario generale dura in carica tre anni.

ART. 10.

(Organizzazione del Servizio).

Il Servizio si articola localmente attraverso uffici provinciali promossi e controllati in base a norme stabilite dal Comitato di amministrazione.

A questi organi periferici dovranno essere demandati compiti di studio e consulenza sia dal Consiglio che dal Servizio. In particolare saranno ad essi assegnati funzioni di coordinamento e di assistenza delle iniziative svolte dagli enti locali in favore della gioventù.

ART. 11.

(Patrimonio del Servizio).

Il patrimonio iniziale del Servizio nazionale della gioventù è costituito dai beni immobili e mobili ad esso attribuito in base alle disposizioni di cui all'articolo 15 della presente legge.

L'acquisto e l'alienazione dei beni immobili da parte del Servizio e l'accettazione di lasciti e donazioni che importino aumento di patrimonio sono autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda le imposte e le tasse di ogni natura il Servizio nazionale della gioventù è parificato alle Amministrazioni dello Stato.

ART. 12.

(Mezzi del Servizio).

Il Servizio nazionale della gioventù consegue i propri scopi:

a) con un contributo dello Stato determinato annualmente con la legge di bilancio e iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) con le rendite del proprio patrimonio e con i proventi da lasciti, donazioni o sovvenzioni disposti a suo favore;

c) con il contributo degli enti locali per iniziative da attuarsi nella loro giurisdizione.

ART. 13.

(Revisori dei conti).

La revisione della gestione del Servizio nazionale della gioventù è affidata ad un Collegio di tre revisori nominati per un triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, due dei quali designati rispettivamente dalla Corte dei conti e dal Ministro del tesoro.

NORME TRANSITORIE

ART. 14.

(Prima nomina del Consiglio).

Per la prima costituzione del Consiglio nazionale della gioventù, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a chiamare a far parte del Consiglio stesso le associazioni giovanili giudicate rappresentative della realtà del Paese sulla base di un censimento operato da un Comitato di esperti da esso stesso nominato.

Il Comitato di esperti nell'effettuare il censimento dovrà attenersi ai seguenti criteri:

a) le associazioni designate dovranno essere presenti con propria organizzazione in almeno 10 regioni o 30 province;

b) le associazioni dovranno aver tenuto congressi o assemblee nazionali nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge;

c) i rapporti interni delle associazioni designate dovranno essere ordinati sulla base di un apposito regolamento.

La prima riunione del Consiglio nazionale della gioventù è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla promulgazione della presente legge.

ART. 15.

(Beni del Servizio).

I beni immobili già appartenenti alla Gioventù italiana del littorio, nonché i diritti e le pertinenze ad essi comunque connessi, sono attribuiti al Servizio nazionale della gioventù, nello stato in cui si trovano, e ne costituiscono il patrimonio permanente.

ART. 16.

(Inquadramento del personale).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, saranno emanate norme necessarie per l'inquadramento del personale di ruolo, escluso quello comandato, attualmente in servizio presso il Commissariato della gioventù italiana, negli organici del Servizio nazionale della gioventù.

ART. 17.

(Trasmissione del Commissariato al Servizio).

All'atto dell'entrata in vigore della presente legge il Commissariato della gioventù italiana, con i suoi uffici provinciali, cessa di funzionare e i relativi atti saranno trasmessi al Servizio nazionale della gioventù.